

Avv. Danilo Granata

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO– SEDE DI ROMA RICORSO

Nell’interesse di: Damiano Di Giovanni, nato a Catania il 10.11.2001 e residente in Pedara (Ct) alla Via Mons. Pennisi 3, DGVDMN01S10C351J, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’ Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) del Foro di Cosenza, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it, con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, *amministrazione resistente*;

contro: la commissione esaminatrice, nella persona del Presidente p.t., *resistente*;

nonché contro: la Commissione interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Viale Marx 15-00137 Roma, *altra resistente*;

nei confronti di: NIGRO Fabrizio , residente in Via Carlo Tenca , 22 - 00159 Roma, **ANGELORO Giulio**, residente in Via Piagge, 92 scala C - 00138 Roma, *controinteressati*;

Per l’annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche di remand,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d’ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria distrettuale definitiva dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry – distretto di Corte di Cassazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente;
- 2) del provvedimento del 21.7.2022 relativo al mancato superamento della prova scritta del concorso;
- 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di ogni altro atto istruttorio sotteso all’esclusione del ricorrente, sebbene allo stato non

conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio.

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente, in qualità di non idoneo, a vedersi rettificare *in melius* il punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarato idoneo, ammesso alla fase di valutazione dei titoli e infine inserito nella Graduatoria distrettuale della Corte di Cassazione profilo Data Entry.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare il + 1,125 (+ 0,75 + 0,375) in relazione al quesito n. 17 e ad assegnare il medesimo punteggio anche in riferimento al quesito n. 6, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta, ad ammetterlo al successivo step procedurale e quindi a dichiararlo idoneo ed eventualmente idoneo vincitore; in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.

In subordine, per la condanna della P.a. ex art. 30 cpa

al risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in favore di parte ricorrente.

PREMESSA IN FATTO

Il Sig. Damiano Di Giovanni ha partecipato al bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo determinato, di un contingente complessivo di 5410 unità di personale non dirigenziale, di cui 750 unità Area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità Area funzionale II, fascia economica F1 e n. 1660 unità Area funzionale III, fascia economica F1, deliberato dalla Commissione RIPAM e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV[^] serie speciale “concorsi ed esami” n. 26 del 1° aprile 2022 - PROFILO OPERATORE DI DATA ENTRY, AREA II, FASCIA ECONOMICA F1 – Distretto Corte di Cassazione (Roma).

L' unica prova scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 7 del bando, veniva svolta mediante l'ausilio dispositivi elettronici e consisteva nella risoluzione, nel termine di sessanta minuti, di un test da quaranta quesiti a risposta multipla. Il punteggio massimo attribuibile al test è di trenta punti; il tutto con la previsione di 0,75 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni mancata risposta e – 0,375 punti per ogni

risposta errata. Soltanto in caso di superamento dei 21/30esimi, si veniva dichiarati idonei nonché ammessi al successivo step procedurale (la fase di valutazione titoli con conseguente inserimento in graduatoria).

All'esito dell'esame, il concorrente riportava un punteggio di **19.875** punti (29 corrette - 5 errate - 6 non date), risultando quindi non idoneo.

In data 23 settembre 2022, veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente la graduatoria definitiva del distretto della Corte di Cassazione dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry, Area seconda, Fascia economica F1 Codice, con indicazione dell'elenco dei candidati e il relativo punteggio, comprensivo anche dei titoli, da ciascuno dei concorrenti ottenuto, in cui ovviamente il ricorrente non figurava.

Nello specifico, la prova scritta (quesito n. 17 nel test del ricorrente) poneva ai candidati il seguente interrogativo: "*Di quante fase consta il procedimento di revisione costituzionale ? 1° Tre; 2° Cinque; 3° Quattro*", alla quale il ricorrente ha di fatto fornito la risposta più corretta tra le opzioni disponibili (**cinque**) per come peraltro già giudizialmente accertato (cfr. Sentenza breve n. 12043/2022 del Tar Roma Sez. IV). La Commissione ha ritenuto corretta l'opzione numero 3 indicante la risposta "quattro" che invece è sicuramente errata stando altresì alla recente giurisprudenza amministrativa sul punto per come meglio si dirà.

Non solo: la problematica riguarda anche il quiz n.6.

Se il ricorrente venisse ammesso al successivo step procedurale acquisirebbe n. 12 pt. per titoli (stando a quanto previsto dal bando concorsuale) e, per l'effetto, stando alla Graduatoria, rientrerebbe tra gli idonei vincitori.

La convocazione dei vincitori, per la scelta delle sedi e la sottoscrizione del contratto, è attualmente in corso (dal **12 al 20 ottobre**), presso la Corte d'Appello di ciascun Distretto, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'immissione in servizio è prevista a far data dal **21 novembre**.

Epperò, la ricostruzione fornita dalla commissione giudicatrice su tale quesito è da ritenersi erronea e fuorviante e, pertanto, al ricorrente non resta che impugnare il provvedimento relativo all'esito prove nonché il provvedimento relativo alla graduatoria definitiva dei vincitori per il seguente motivo di

DIRITTO

- 1. Errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis;**

3. Violazione del principio del buon andamento amministrativo;

4. Violazione della par condicio concorsorum;

5. Ingiustizia grave e manifesta.

L'operato amministrativo nella fattispecie in esame è sindacabile dal G.A. in quanto travalica i limiti della logicità e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà. Il quiz "incriminato" nell'ambito della prova del ricorrente, il n.17 , recita "**Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale**" con le seguenti opzioni di risposta:

Tre

Cinque (risposta data dal ricorrente)

Quattro (soluzione indicata da Formez)

La commissione giudicatrice, nel ritenere corretta la soluzione che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro, è incorsa nel macroscopico errore di espungere il riferimento dell'iniziativa dalle fasi del procedimento di cui all' art. 138, assunto erroneamente suffragato da un rigoroso e stringente criterio letterale, in quanto l'iniziativa non verrebbe letteralmente citata tra fasi di all'art. 138 della Costituzione ma sarebbe da ricondurre esclusivamente alle fasi del procedimento ordinario di cui all' art. 71 Cost.

La ricostruzione suggerita dalla Commissione, relativa al quesito n. 17 della prova scritta di parte ricorrente, nel suggerire quale soluzione corretta la numero tre indicante la risposta "quattro" è assolutamente erronea e fuorviante in quanto non tiene conto del carattere "aggravato" del procedimento di revisione costituzionale. Ha errato la commissione nel ritenere che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quelle esplicitate all'art. 138 della Carta Costituzionale, alle quali però non può certamente sottrarsi l'obbligo di ricomprendere la fase dell'iniziativa governativa.

Ebbene, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: l'iniziativa, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, ciascuna da considerarsi come fase autonoma; la fase dell'indizione del referendum quando ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"; l'ultimo comma recita che "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"; la promulgazione; la pubblicazione. Orbene, pur volendo ritenere percorribile il ragionamento suggerito dalla commissione circa le fasi del procedimento aggravato, la fase dell'iniziativa,

può certamente essere inibita agli altri soggetti interessati dalla fase dell'iniziativa di cui all'art. 71 della Carta Costituzionale, ma non può di certo essere interdetta all'ambito governativo e parlamentare. Del resto, il carattere aggravato del procedimento di revisione costituzionale è giustificato proprio dal fatto che esso si connota per un'ulteriore qualificante approvazione ad opera delle due Camere.

E' a questo punto chiaro che le fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria di cui agli artt. 71 – 73 Cost. sono esplicitate in quattro fasi mentre il procedimento di revisione della legge costituzionale, pur non discostandosi da quelle relative al procedimento di formazione della legge ordinaria, aggiunge la fase della nuova, necessaria e successiva approvazione ad intervallo non minore di tre mesi dei componenti di ciascuna camera.

Sicché, è bene ribadirlo ancora, in ragione del carattere rigido della costituzione, le fasi del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque che, alle predette fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria di cui agli artt. da 71 a 73, si aggiunge l'approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima.

A cristallizzare quanto sopra asserito sul punto è la sentenza breve n. 12043/2022 del 21.9.2022 con cui il Tar Lazio-Roma, avallando ed accogliendo la tesi odierna, ha esplicitamente riconosciuto, per il medesimo concorso pubblico, l'erroneità della soluzione individuata da formez. Nella appena citata sentenza, il Giudice, ben motiva, infatti, la totale discrasia che esiste tra la soluzione data dalla Commissione e quella ritenuta corretta su un piano strettamente scientifico e normativa: infatti, la distanza tra la risposta suggerita dalla commissione giudicatrice come quella corretta nell'ambito del test (ovvero che siano quattro le fasi del procedimento di revisione delle leggi costituzionale) rispetto a quella che risulta effettivamente corretta sul piano rigorosamente normativo è tale che è 5. In effetti, nella suddetta pronuncia, espressamente il G.A. afferma che : *“A parte l'obbligo di ricomprendere l' iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all' art. 138 della Costituzione contempla: “due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi” , distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l' indizione (eventuale) del referendum (“quando (...) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali” ; mentre - specifica l' ultimo comma - “non si fa luogo a*

referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”); la promulgazione; la pubblicazione. Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei”.

A questo punto, appare chiaro come la Commissione sia incorsa in un intollerabile errore, dal momento che ad ogni quesito debba essere attribuita una unica ed incontrovertibile soluzione. Nel caso in esame, la soluzione ritenuta corretta è di gran lunga lontana dall’architettura normativa che sorregge il nostro ordinamento dal momento che essa finisce per disattendere ed addirittura ignorare un aspetto essenziale della procedura, ossia il suo carattere proprio di procedura aggravata.

Sotto il profilo della cd. prova di resistenza, con il recupero della penalità (+ 0,375) nonché con l’assegnazione del pt. positivo (+ 0,75) sul quiz in questione, il Di Giovanni in relazione alla prova scritta raggiungerebbe il punteggio di 21 e sarebbe quindi idoneo.

Non solo: anche in riferimento al quesito n. 6 il ricorrente avrebbe dato risposta esatta.

Il quiz così recita “*Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologica; la terza fase è quella definita:*” con le seguenti opzioni:

- 1) *Istruttoria*
- 2) *Integrativa dell’efficacia* (risposta data dal ricorrente)
- 3) *Costitutiva* (Soluzione per la P.a.)

Orbene, in questo caso, la P.a. è incorsa in un macroscopico errore, considerato che, come noto, l’iter legislativo è suddiviso nelle seguenti: l’iniziativa; la discussione; **la promulgazione e pubblicazione (e dunque l’integrazione dell’efficacia).**

Sarebbero 3 o 4 a seconda qualora si considerasse la pubblicazione come fase a sé stante, ma in ogni caso poco cambierebbe ai fini della tesi odierna poiché l’integrazione dell’efficacia inizierebbe con la promulgazione quale terzo step.

Nello specifico, in quanto serie predeterminata giuridicamente e coordinata di atti rivolti a uno stesso risultato finale, il procedimento legislativo si articola in più fasi.

La maggioranza degli studiosi parla di tre fasi diverse – quella dell’iniziativa, quella della decisione e quella dell’integrazione dell’efficacia (cfr. *Enciclopedia Treccani*, link ipertestuale: <https://www.treccani.it/enciclopedia/procedimento-legislativo>).

In ogni caso, a ben vedere, la soluzione indicata dalla P.a. tale non è!

Soffermandoci sulla risposta del candidato ricorrente, invece, vi è da ribadire come, tra le opzioni disponibili, essa rappresenta la risposta esatta. In effetti, come risaputo, una volta terminata la cd. navetta, il progetto di legge “passa” al Presidente della Repubblica, il quale entro 1 mese può:

- Rimandare il progetto alle camere;
- Promulgare la legge (cd. fase integrativa) (ovverosia il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina, poi, la pubblicazione e l'osservanza).

Solo dopo la promulgazione, avviene la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con conseguente entrata in vigore dopo 15 giorni.

Sotto il profilo della cd. prova di resistenza, con il recupero della penalità (+ 0,375) nonché con l’assegnazione del pt. positivo (+ 0,75) anche sul quiz in questione, il Di Giovanni raggiungerebbe il punteggio complessivo di 22,125 e sarebbe quindi idoneo e ammesso alla fase di valutazione titoli, ove acquisirebbe ben 12 pt aggiuntivi (cfr. domanda di partecipazione allegata in atti).

De facto, i quesiti formulati in modo erroneo disorientano i candidati, facendogli peraltro perdere tempo prezioso, così come conferma la giurisprudenza amministrativa. Il ricorrente avrebbe avuto pieno diritto a vedersi sottoposta una prova scritta con quesiti adeguatamente formulati recanti un’unica risposta corretta così come impone il tracciato costituzionale derivante dal combinato disposto degli artt. 54 e 97 della Carta Costituzionale.

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ha subito le ripercussioni negativo di un ingiusto *modus operandi* avendo in realtà dato la risposta più esatta tra le opzioni disponibili sia in relazione al quiz 6 che in riferimento al quiz 17.

E’ bene sul punto ricordare che, come noto, la PA, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice e tali scelte possono essere sindacate dal g.a sotto il profilo della illegittimità, irragionevolezza del limite oggettivo del programma; non è però prevista alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, **perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con**

certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Sulla richiesta di risarcimento dei danni

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si includesse il ricorrente in posizione utile in graduatoria mediante l'accertamento di un maggior punteggio e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dallo stesso subito sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che il ricorrente avrebbe ottenuto con il superamento del test - trattandosi di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (quello al lavoro) - da liquidarsi in riferimento alle mensilità di lavoro perse e anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*, oltre al danno cd. curriculare.

Come anticipato, si tratta di una prova, inficiata da una serie di errori, che ha impedito al ricorrente di divenire idoneo e considerati i titoli (cfr. domanda di partecipazione) sarebbe stato addirittura vincitore; per giunta il ricorrente onde superare il test ha investito risorse economiche, energie e tempo e, poi, si è ritrovato ingiustamente escluso per le irregolarità anzidette. Il nesso di causalità è evidente: i quesiti errati hanno impedito al ricorrente di essere ammesso tra gli idonei e tra gli idonei vincitori.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulterebbe essere il pregiudizio che il ricorrente – soggetto non idoneo - andrebbe a subire qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati, disponesse riesame e/o ammissione con riserva al successivo step procedurale: la Graduatoria invero è stata pubblicata a settembre, le convocazioni dei vincitori sono in corso e stanno per concludersi e per il 21 novembre è prevista l'immissione in servizio (cfr. avviso del 23.09.2022 allegato in atti); ciò significa che a breve seguiranno le stipule dei contratti di lavoro con cristallizzazione della posizione dei concorsisti. I

posti presso il Distretto della Corte di Cassazione verranno, quindi, a breve coperti e ciò a nocimento degli interessi giuridici di parte ricorrente. Considerato il rischio concreto e attuale di esaurimento dei posti, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto del ricorrente venga tutelato.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

Senza considerare, poi, un altro aspetto: una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio.

In effetti, non si vede alcun motivo ostativo, vista l'istruttoria già completa, anche avallata dalla recentissima sentenza sopracitata, all'attribuzione al candidato con effetto immediato di un punteggio più alto in riferimento alla prova scritta che gli consenta inserimento nella graduatoria definitiva del distretto della Cassazione scaturiente dall'assegnazione del punteggio di + 1,125 sul quiz n.17 e, anche, sul quiz n. 6.

Una misura cautelare, dunque, appare necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dall'odierna ricorrente: la rettifica del punteggio in *melius* garantirebbe la tutela del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria di riferimento e ciò in salvaguardia dei suoi diritti nel *medio tempore*. Del resto, la recente giurisprudenza amministrativa, in casi come quello di specie, ha previsto l'ammissione con riserva e il riesame della posizione di parte ricorrente onde salvaguardarne i diritti nel medio tempore: "*dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'esclusione dei ricorrenti dal ricorso*" (cfr. *ordinanza cautelare n. 233/2022 del TAR Roma – Sez. Ibis*).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute, si chiede a Codesto Giudice:

In via cautelare: di sospendere gli effetti della graduatoria definitiva del distretto della Corte di Cassazione dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry, Area seconda, Fascia economica F1, nonché di ordinare il riesame della posizione giuridica di parte ricorrente nel senso prospettato in ricorso e comunque di ammettere parte ricorrente al successivo step procedurale;

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dichiarando idoneo il ricorrente e ammetterlo al successivo step procedurale; in subordine, disporre il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del ricorrente.

Se opportuna, si chiede l'adozione di sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

Ai fini fiscali si dichiara che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato di Euro 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Con vittoria di spese e competenze difensive in favore di parte ricorrente.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 17.10.2022

Avv. Danilo GRANATA